

## AGEVOLAZIONI

---

### **Definizione liti pendenti: pubblicata la circolare delle Entrate**

di Lucia Recchioni

Con la [circolare 6/E/2018](#) di ieri, 1° aprile, l'**Agenzia delle entrate** si è soffermata sulla **definizione agevolata delle liti pendenti**, fornendo una serie di indicazioni dalla stessa ritenute applicabili alla disciplina in esame.

La **nuova definizione agevolata**, infatti, rispetto alla **precedente definizione delle liti pendenti**, prevista dal **D.L. 50/2017**, presenta rilevanti **novità**, sulla quali si rendeva necessaria un'**approfondita analisi**.

Ci si riferisce, in particolare, all'**ambito di applicazione** della nuova disposizione, limitato ai giudizi aventi ad oggetto i soli **atti impositivi**, a differenza del **passato**, quando erano stati ricompresi nelle disposizioni agevolative anche gli **atti di mera riscossione**.

Inoltre, sempre innovando rispetto al passato, la **nuova disciplina modula le somme dovute** in rapporto allo **stato** e al **grado** in cui si trova la **singola controversia**, il che rende sicuramente più **difficoltosa** l'individuazione delle somme **effettivamente da versare**.

Si pensi, ad esempio, ad alcune fattispecie **particolari**, come, ad esempio, il caso di **accoglimento parziale del ricorso** (o, comunque, i casi di **soccombenza ripartita** tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate).

A tal proposito, come noto, l'[articolo 6, comma 2bis, D.L. 119/2018](#) prevede espressamente che, *“in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata”*.

In considerazione della richiamata **disposizione normativa**, pertanto:

1. in caso di **reciproca soccombenza** nella pronuncia della **Commissione tributaria provinciale**, si applicherà il **40% sulla parte del valore della lite** per la quale tale pronuncia ha statuito la **soccombenza dell’Agenzia delle entrate** e il **100% sulla restante parte**;
2. in caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della **Commissione tributaria regionale**, si applicherà il **15% sulla parte del valore della lite** per la quale tale pronuncia ha statuito la **soccombenza dell’Agenzia delle entrate** e il **100% sulla**

restante parte.

Concentrando invece l'attenzione sugli **aspetti procedurali**, la [\*\*circolare\*\*](#) ricorda che i contribuenti possono richiedere la **sospensione dei giudizi** definibili ai sensi dell'[\*\*articolo 6 D.L. 119/2018\*\*](#).

La **richiesta di sospensione** può essere avanzata anche dal **difensore del contribuente, senza necessità di procura speciale, in forma scritta** oppure, **in sede di trattazione della causa in pubblica udienza, anche oralmente**.

La circolare chiarisce quindi espressamente che **dall'eventuale domanda di sospensione non conseguono effetti vincolanti per l'adesione alla definizione**. Ben potrà, quindi, il contribuente, **proseguire il giudizio** e non aderire alla definizione agevolata **dopo il previsto periodo di sospensione**.

Se, invece, il contribuente ha presentato **domanda di definizione**, deve depositare, entro il **10 giugno 2019, copia della domanda** e del relativo **versamento** in unica soluzione o della prima rata ovvero, laddove non siano previsti versamenti, **copia della sola domanda di definizione**, al fine di ottenere la **sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020**.

In mancanza di **istanza di trattazione** presentata entro il **31 dicembre 2020** dalla parte interessata, il processo è dichiarato **estinto**, con decreto del Presidente.

Pertanto, i giudizi che hanno formato oggetto di **definizione agevolata**, per i quali il contribuente abbia assolto l'onere di richiedere al giudice la sospensione fino al **31 dicembre 2020** mediante deposito della domanda di definizione e del relativo versamento, si **estinguono automaticamente** allo scadere della sospensione, salvo che la parte che ne abbia interesse presenti, entro lo stesso termine, l'istanza di trattazione.

**Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate**, per espressa previsione dell'[\*\*articolo 6, comma 13, ultimo periodo, D.L. 119/2018\*\*](#).

Master di specializzazione

**IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI,  
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231**

Scopri le sedi in programmazione >